



# COMUNE DI MONTECCHIO PRECALCINO (Provincia di Vicenza)

## **REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA**

Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 27/02/2006.  
Modificato con delibere del Consiglio comunale n. 40 del 11/06/2008, n. 6 del  
24/02/2010, n. 26 del 12/04/2011.

TITOLO I  
NORME GENERALI

- Articolo 1. Finalità ed oggetto del regolamento
- Articolo 2. Competenze
- Articolo 3. Atti a disposizione del pubblico
- Articolo 4. Responsabilità
- Articolo 5. Facoltà di disporre della salma e dei funerali
- Articolo 6. Servizi gratuiti di fornitura di feretri, di cremazione e di trasporto delle salme

TITOLO II  
DISCIPLINA DEI CIMITERI

- Articolo 7. Elenco dei cimiteri
- Articolo 8. Divieto di ingresso nei cimiteri
- Articolo 9. Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri
- Articolo 10. Indicazione delle generalità dei defunti sulle sepolture
- Articolo 11. Iscrizione ed elementi ornamentali sulle sepolture a tumulazione
- Articolo 12. Ossario comune.
- Articolo 13. Cinerario comune e campo per la dispersione delle ceneri
- Articolo 14. Circolazione dei veicoli all'interno dei cimiteri.

TITOLO III  
PERSONALE COMUNALE

- Articolo 15. Compiti del personale. Attività del necroforo

TITOLO IV  
INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Articolo 16. Tumulazioni provvisorie
- Articolo 17. Esumazioni ed estumulazioni
- Articolo 18. Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni

TITOLO V  
CONCESSIONI

- Articolo 19. Sepolture private
- Articolo 20. Concessioni cimiteriali
- Articolo 21. Rilascio delle concessioni cimiteriali
- Articolo 22. Tumulazione in soprattassa
- Articolo 23. Concessioni di tumulazioni per famiglie o collettività
- Articolo 24. Concessioni di sepolture individuali
- Articolo 25. Manutenzione della sepoltura
- Articolo 26. Estinzione delle concessioni
- Articolo 27. Rinuncia a concessione di sepoltura individuale o collettive
- Articolo 28. Decadenza delle concessioni
- Articolo 29. Revoca delle concessioni

TITOLO VI  
LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

- Articolo 30. Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

TITOLO VII  
NORME IN MATERIA DI DISPERSIONE DELLE CENERI E DI TRASPORTO DI SALMA DA PUBBLICA VIA, DI UBICAZIONE DELLE RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

- Articolo 31. Affidamento dell'urna cineraria ai familiari del defunto
- Articolo 32. Trasporto di salma da pubblica via.
- Articolo 33. Ubicazione delle rimesse di carri funebri.

TITOLO VIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Articolo 34. Efficacia delle disposizioni del regolamento
- Articolo 35. Disciplina delle concessioni in corso per loculi impegnati da sepoltura
- Articolo 36. Disciplina delle concessioni in corso per loculi liberi
- Articolo 37. Entrata in vigore.

## TITOLO I NORME GENERALI

### Articolo 1. Finalità ed oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia mortuaria nell'ambito del territorio comunale di Montecchio Precalcino, in armonia con la normativa vigente in materia e, in particolare, con le disposizioni contenute:

- a) nel titolo VI del Testo Unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265; (se il contenuto del regolamento prescinde dalle prescrizioni sanitarie togliere)
- b) nel D.R.P. 03.11.2000 n. 396;
- c) nel regolamento di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e s.m. e i.;
- d) nella legge 30 marzo 2001, n. 130 e relativi decreti attuativi.

### Articolo 2. Competenze

1. Spettano ai Servizi al Cittadino:

- a) gli adempimenti previsti dall'ordinamento di stato civile;
- b) il rilascio e il rinnovo delle concessioni cimiteriali, le pronunce di decadenza e i provvedimenti di accettazione delle rinunce, di revoca ed atti correlati;
- c) la fornitura gratuita di feretri e l'autorizzazione al trasporto delle salme, dei resti mortali, delle ossa o delle ceneri;
- d) l'autorizzazione alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie e straordinarie;
- e) le autorizzazioni alla cremazione;
- f) le autorizzazioni all'affidamento delle urne cinerarie;

2. Spettano al Servizio Tecnico – Manutenzioni – Lavori Pubblici:

- a) l'esecuzione delle sepolture, delle esumazioni ed estumulazioni;
- b) la custodia e manutenzione dei cimiteri;
- c) la tenuta dei registri previsti dall'articolo 52 del regolamento nazionale;
- d) le autorizzazioni alla esecuzione di lavori e la definizione delle modalità della loro esecuzione.

3. E' di esclusiva competenza del sindaco l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti nelle materie della sanità ed igiene pubblica.

### Articolo 3. Atti a disposizione del pubblico

1. Presso i cimiteri sono conservati od esposti:

- a) il registro previsto dall'articolo 52 del regolamento nazionale;
- b) copia del presente regolamento;
- c) copia della planimetria del cimitero.

### Articolo 4. Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose. Non assume, tuttavia, responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questi utilizzati.

2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile. Sono fatte salve, in ogni caso, le responsabilità penali per i fatti commessi.

### Articolo 5. Facoltà di disporre della salma e dei funerali

1. Le modalità del trasporto funebre, la forma di sepoltura e ogni altra eventuale operazione successiva sono autorizzate sulla base della volontà del defunto, espressa nelle forme di legge.

2. In assenza della volontà del defunto, la facoltà spetta al coniuge non legalmente separato e, in mancanza, al parente più prossimo secondo l'ordine di cui agli articoli 74 e seguenti del codice civile, ovvero al rappresentante legale dello stesso (tutore). Nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, la facoltà è espressa dalla maggioranza degli stessi.

3. E' fatta salva ogni diversa determinazione dell'autorità giudiziaria.

### Articolo 6. Servizi gratuiti di fornitura di feretri, cremazione e di trasporto delle salme.

1. Fanno carico al Comune di Montecchio Precalcino le spese per la fornitura gratuita del

feretro per inumazione in fossa a terra ovvero per la cremazione di salme di persone appartenenti a famiglie bisognose e le spese per il trasporto della salma.

2. Lo stato di bisogno viene determinato secondo le disposizioni del regolamento comunale per l'erogazione dei servizi sociali e la concessione di sovvenzioni, contributi e sussidi e benefici diversi, con riferimento all'istituto del Minimo Vitale od altro equivalente.

## TITOLO II DISCIPLINA DEI CIMITERI

### Articolo 7. Elenco dei cimiteri

1. Il comune di Montecchio Precalcino è titolare dei seguenti cimiteri:

- a) cimitero del capoluogo;
- b) cimitero di Leva'.

### Articolo 8. Divieto di ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri è vietato l'ingresso:

- a) Ai minori di anni 14 non accompagnati da adulti;
- b) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il necessario rispetto dovuto al cimitero;
- c) alle persone in massa, non a seguito di funerali o di cerimonia religiosa o civile, senza la preventiva autorizzazione del sindaco;
- d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua o promuovere attività commerciali; il divieto è esteso anche alle immediate vicinanze del cimitero;
- e) a chiunque, quando il sindaco, per motivi di ordine pubblico o di disciplina interna del cimitero, ravvisi l'opportunità del divieto.

### Articolo 9. Comportamenti vietati all'interno dei cimiteri

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con il luogo, ed in particolare:

- a) fumare, consumare cibi, correre, tenere contegno chiassoso, zuffolare;
- b) introdurre armi, cani, o altri animali;
- c) toccare o rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ricordi, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o altri rifiuti fuori dagli appositi contenitori o spazi;
- e) asportare dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) sedere sui tumuli, calpestare o danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, giardini;
- g) scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori e in particolare fare loro offerte di oggetti o proporsi per l'esecuzione di lavori sulle tombe;
- i) fotografare o filmare cortei funebri o opere funerarie senza l'autorizzazione del custode e, se si tratta di funerale o di tomba altrui, senza l'autorizzazione dei familiari del defunto o del concessionario della tomba;
- j) eseguire lavori sulle tombe senza autorizzazione o richiesta dei concessionari o dei parenti dei defunti;
- k) commerciare oggetti ornamentali o di decorazione delle tombe;
- l) disturbare in qualsiasi forma l'attività del personale comunale e il libero svolgimento dei cortei e dei riti funebri.

2. I divieti predetti, in quanto applicabili, si estendono anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.

3. La circolazione di veicoli all'interno del cimitero è autorizzata dal Responsabile dell'Area Tecnica in collaborazione con il servizio di vigilanza, previa fissazione delle modalità e degli orari.

4. I contravventori saranno diffidati ad uscire o ad allontanarsi immediatamente dal cimitero e, se del caso, consegnati agli agenti della forza pubblica o deferiti all'autorità giudiziaria.

### Articolo 10. Indicazione delle generalità dei defunti sulle sepolture

1. Sulle lapidi di chiusura delle sepolture a sistema di tumulazione (loculi, tombe a sterro, cappelle di famiglia, celle ossario, nicchie cinerarie) sono indicate, a cura del concessionario, le generalità del defunto (nome, cognome ed eventualmente data di nascita e di morte) e potrà essere applicata una sua fotografia. Per i loculi destinati alla raccolta delle sole urne cinerarie è

possibile indicare il solo nominativo della famiglia del concessionario.

2. Le donne coniugate o vedove possono aggiungere al proprio nome e cognome quello del marito.

3. Dovranno, in ogni caso, essere indicate le esatte generalità anagrafiche, eventualmente seguite dal soprannome con cui il defunto era normalmente conosciuto.

4. Sulle tombe o cappelle per famiglia o collettività dovrà essere indicato anche il cognome della famiglia o la denominazione dell'ente concessionario.

5. Le misure, il colore delle sepolture e la tipologia di caratteri utilizzabili per le iscrizioni sono quelle corrispondenti alle tipologie esistenti.

6. Il comune provvederà ad applicare sul cippo di ciascuna fossa di inumazione la targhetta con le generalità del defunto, trascorso un anno dalla sepoltura, qualora i familiari non abbiano già installato sulla fossa una lapide o cippo o altro monumento funebre riportante le generalità del defunto secondo le disposizioni dei commi precedenti.

#### Articolo 11. Iscrizione ed elementi ornamentali sulle sepolture a tumulazione

1. Previa autorizzazione del responsabile dei Servizi Tecnici, sulle lapidi di chiusura dei loculi, delle celle ossario, delle tombe di famiglia e delle nicchie cinerarie sono ammesse brevi iscrizioni, a condizione che non vengano ridotte le dimensioni o i caratteri con cui sono indicate le generalità del defunto e che devono essere identiche a quelle finora adottate.

2. Le iscrizioni devono essere in lingua italiana. Eventuali iscrizioni in altre lingue dovranno essere accompagnate dalla traduzione in italiano.

2-bis. Il contenuto delle iscrizioni dovrà esser consono alle tradizioni, agli usi e alle consuetudini del territorio.

3. Alle condizioni di cui al 1° comma è consentito apporre sulle sepolture le generalità e le fotografie a ricordo di altri familiari defunti, purché le loro spoglie mortali non siano sepolte in forma individuale in altra sepoltura del cimitero.

4. Per le brevi iscrizioni e le generalità poste a ricordo di altri familiari defunti potranno essere utilizzati caratteri più piccoli di quelli indicati nel primo comma.

5. Saranno rimosse le epigrafi contenenti anche soltanto in parte scritte diverse da quelle autorizzate o con errori di scrittura o che siano contrarie a norme imperative, di ordine pubblico o al buon costume.

6. E' ammessa la collocazione di elementi ornamentali (lampade, portafiori, croci, ecc.) secondo quanto specificato nell'atto di concessione.

7. I copritomba delle tombe a terra devono rispettare le seguenti dimensioni massime: cm 70x170 in pianta (con eventuale bordo a terra di cm. 10) ed altezza massima della lapide di cm. 100 da terra.

#### Articolo 12. Ossario comune.

1. Nei cimiteri del capoluogo e di Leva' sono istituiti ossari comuni per la raccolta e la conservazione delle ossa di salme completamente mineralizzate, per le famiglie che non abbiano provveduto ad altra destinazione.

#### Articolo 13. Cinerario comune e campo per la dispersione delle ceneri

1. E' previsto un cinerario comune per la conservazione in perpetuo delle ceneri provenienti da cremazione per coloro che abbiano espressamente scelto tale destinazione, oppure per coloro i cui familiari non abbiano provveduto diversamente.

2. E' previsto un campo per la dispersione delle ceneri.

3. Fino a quando non sarà stato istituito, le ceneri dei defunti di cui venga richiesta la dispersione sono provvisoriamente collocate in apposito loculo o cella ossario.

#### Articolo 14. Circolazione dei veicoli all'interno dei cimiteri.

1. La circolazione di veicoli del Comune o delle imprese addette al Cimitero, previa fissazione dei percorsi e degli orari, è autorizzata dal Servizio Tecnico in collaborazione con il servizio di vigilanza.

### TITOLO III PERSONALE COMUNALE

#### Articolo 15. Compiti del personale. Attività del necroforo

1. Un dipendente comunale è incaricato della vigilanza su tutte le operazioni che avvengono all'interno del cimitero.

In particolare, egli provvede:

- a) a ritirare e conservare, per ogni feretro ricevuto, il permesso di seppellimento, l'autorizzazione al trasporto e il verbale di incassatura di salma o resti mortali;
- b) ad assistere e sorvegliare l'inumazione o la tumulazione dei feretri nelle sepolture private;
- c) ad assistere e sorvegliare, insieme al responsabile del Servizio Sanitario, alle esumazioni ed estumulazioni straordinarie, sottoscrivendo il relativo verbale;
- d) a tenere aggiornata la numerazione delle tombe nel campo per fosse ad inumazione;
- e) a verificare l'esistenza delle autorizzazioni prescritte per i lavori o interventi sulle tombe e controllare che l'esecuzione avvenga secondo le modalità e i progetti approvati;
- f) a custodire gli attrezzi posti al servizio del cimitero;
- g) a segnalare ogni deficienza che venisse riscontrata dal punto di vista sanitario, sul funzionamento o sulle condizioni del cimitero;
- h) a denunciare al Sindaco e al Coordinatore Sanitario dell'USL qualsiasi manomissione che avvenisse o fosse avvenuta nel Cimitero.

2. Il necroforo adempie ai seguenti compiti e mansioni principali:

- a) escavazione delle fosse per le inumazioni e la sepoltura delle salme nei campi;
- b) inumazioni, tumulazioni, esumazioni ed estumulazioni;
- c) raccolta e il deposito nell'ossario del cimitero delle ossa;
- d) ausilio agli operatori delle imprese di pompe funebri a caricare e scaricare la salma dal carro funebre.

3. Il personale di polizia municipale vigila sull'eventuale inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari su segnalazione dei privati o di altri uffici comunali e provvede all'erogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

#### TITOLO IV

#### INUMAZIONI, TUMULAZIONI, ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

##### Articolo 16. Tumulazioni provvisorie

1. La tumulazione provvisoria in appositi loculi riservati al Comune è consentita su richiesta dei familiari del defunto nelle seguenti ipotesi:

- a) quando sono stati programmati lavori di ristrutturazione di tombe private;
- b) quando è stata presentata domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del comune, purché il relativo progetto sia già stato approvato.

2. La durata della tumulazione provvisoria è limitata al periodo previsto per l'ultimazione dei lavori.

3. Il canone di utilizzo è calcolato in ragione di semestre, a decorrere dal giorno di effettiva tumulazione fino a quello dell'estumulazione. La frazione è computata come semestre intero.

4. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto all'estumulazione del feretro per la sistemazione definitiva, il feretro è inumato in campo comune.

5. Con modalità analoghe, il deposito provvisorio è concesso anche per le cassette ossario e per le urne cinerarie.

##### Articolo 17. Esumazioni ed estumulazioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento nazionale, le estumulazioni straordinarie sono consentite quando sia decorso il termine di 40 anni dalla data del decesso.

2. Una volta completate le operazioni di estumulazione il loculo vuoto rientra, di norma, nella piena disponibilità del Comune, senza che abbia luogo alcuna restituzione di somme pagate. Non trova, in tal caso, applicazione l'art. 26 del presente regolamento in materia di rinuncia.

3. Il concessionario titolare di più concessioni di sepolture individuali può destinare una di queste alla tumulazione di urne cinerarie, a condizione che proceda alla cremazione di tutte le salme che impegnano i loculi concessi e rinunci alle altre sepolture liberate. Il concessionario può tumularvi esclusivamente urne cinerarie o cassette per la raccolta di resti mortali secondo le previsioni dell'art. 24, comma 2. La concessione può essere rinnovata ai sensi dell'art. 35.

4. Il terzo comma non si applica alle sepolture concesse in perpetuo.

##### Articolo 18. Oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni

1. Gli oggetti rinvenuti in occasione di esumazioni o estumulazioni dovranno essere consegnati

ai familiari eventualmente presenti alle operazioni, salvo diversa loro determinazione, nel quale caso passano nella proprietà del comune.

## TITOLO V CONCESSIONI

### Articolo 19. Sepolture private

1. Le sepolture individuali o collettive possono consistere:
  - a) nell'uso temporaneo di sepolture individuali in campi per fosse ad inumazione, della durata di 10 anni dalla data della sepoltura;
  - b) nell'uso temporaneo di tumulazioni individuali (loculi), per la durata di 40 anni dalla data della concessione;
  - c) nell'uso temporaneo di tumulazioni per famiglie o collettività (tombe a sterro e cappelle di famiglia), per la durata di 99 anni dalla data della concessione;
  - d) nell'uso temporaneo di cellette ossario per la raccolta dei resti mortali provenienti da esumazioni o estumulazione, per la durata di 30 anni dalla data della concessione;
  - e) nell'uso temporaneo di cellette funerarie per la raccolta delle ceneri dei defunti per la durata di 30 anni dalla data della concessione.

### Articolo 20. Concessioni cimiteriali

2. La concessione cimiteriale costituisce in capo al concessionario il diritto d'uso della porzione di terreno o della sepoltura del cimitero pubblico, da utilizzarsi per il seppellimento.
3. Tale diritto non è commerciabile né trasferibile per atto tra vivi. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
4. In caso di morte del concessionario, il diritto si trasferisce in capo agli eredi, ferma restando la scadenza prevista nell'atto di concessione.
5. L'atto di concessione deve contenere:
  - a) il nominativo del concessionario;
  - b) la decorrenza e la durata della concessione;
  - c) la salma o le salme destinate ad esservi accolte;
  - d) la prova dell'avvenuto versamento del canone;
  - e) gli obblighi e gli oneri a carico del concessionario.
6. Il concessionario può esercitare il proprio diritto d'uso nei limiti dell'atto di concessione e del presente regolamento. Egli non può vantare alcuna pretesa a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue, che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze di pubblico interesse di tutela del cimitero.

### Articolo 21. Rilascio delle concessioni cimiteriali

1. La concessione può essere rilasciata esclusivamente:
  - a) a persone fisiche e per la tumulazione di salme di persone che risiedono nel territorio comunale o che vi hanno risieduto;
  - b) a persone fisiche che risiedono o che hanno risieduto nel territorio comunale e, al momento del decesso, per la tumulazione di salme di persone che, pur non avendo mai risieduto nel territorio comunale, sono legate al richiedente la concessione da un rapporto di coniugio o di parentela fino al secondo grado;
  - c) a persone fisiche che non hanno mai risieduto nel territorio comunale e per la tumulazione di salme di persone che vi hanno risieduto e sono legate al richiedente da un rapporto di coniugio o di parentela fino al secondo grado;
  - d) a collettività, ad enti o ad istituzioni, purché abbiano sede nel territorio comunale ovvero vi svolgano la loro opera.
2. Non possono essere rilasciate concessioni cimiteriali per loculi costruiti in reparti nuovi prima del completamento dei reparti già iniziati.
3. Le nuove concessioni per loculi sono rilasciate seguendo l'ordine numerico di classificazione della sepoltura.
4. Le tumulazioni in tombe a sterro e in cappelle di famiglia avvengono in ordine ascendente a partire dal posto salma posizionato più in basso.

### Articolo 22. Tumulazione in soprattassa

1. E' possibile collocare feretri, cassette per resti mortali ed urne cinerarie in soprattassa nelle

cappelle di famiglia e nelle tombe a sterro fino al completamento dei posti salma eccedenti rispetto al numero concesso, nonché cassette per resti mortali ed urne cinerarie in soprattassa nei loculi concessi a tempo determinato per la tumulazione di salme, nei limiti dello spazio a disposizione.

2. Rimane fermo il termine di scadenza previsto dall'atto di concessione originario.

3. Le disposizioni previste nel primo comma non si applicano alle sepolture concesse in perpetuo.

4. L'importo della soprattassa viene determinato con atto deliberativo del Comune.

#### Articolo 23. Concessioni di tumulazioni per famiglie o collettività

1. Le concessioni disciplinate dal presente articolo sono rilasciate a semplice domanda dell'interessato.

2. La concessione ha durata pari a 99 anni. Tale termine può essere prorogato, previa nuova concessione, per un periodo corrispondente.

3. La concessione può essere stipulata da parte di una o più persone appartenenti alla stessa famiglia.

4. E' possibile dare in concessione una quota parte dell'unica tomba o cappella nella misura del 50% dei posti disponibili. Nel caso di sepolture con un numero di posti disponibili non divisibile per metà, il primo richiedente può richiedere la concessione del posto salma eccedente la quota del 50%.

5. Il diritto all'uso della sepoltura per le persone fisiche è riservato alle persone dei concessionari, agli ascendenti e discendenti in linea retta di qualunque grado, ai fratelli e alle sorelle, al coniuge non legalmente separato.

6. Potranno essere tumulate nella tomba di famiglia anche persone non parenti, ma legate alla famiglia da particolari vincoli di convivenza, ovvero persone che abbiano acquisito in vita particolari benemeritenze nei confronti del concessionario (ad esempio l'erede), previa autorizzazione scritta del concessionario o dei suoi eredi.

7. Il diritto all'uso della sepoltura per le collettività, gli enti o le istituzioni è riservato alle persone regolarmente iscritte alla collettività od ente o istituzione, ovvero individuate sulla base di criteri previamente comunicati e indicati nell'atto di concessione, fino alla capienza del sepolcro.

#### Articolo 24. Concessioni di sepolture individuali.

1. Le concessioni di loculi vengono rilasciate, su istanza dell'interessato, esclusivamente al momento del decesso e per la tumulazione della salma della persona a cui sono destinate.

2. (norma abrogata)

3. La durata della concessione è di anni 40. Essa non è rinnovabile.

3 - bis. Nell'ipotesi indicata all'articolo 27, comma 3, la concessione in essere si estingue e si procede alla stipulazione di un nuovo contratto per la durata di anni 40 decorrenti dalla data del decesso, previo versamento del canone di concessione vigente decurtato dell'importo corrispondente al numero di anni ancora mancati per il completamento della concessione estinta.

4. Le concessioni di cellette ossario e di urne cinerarie vengono rilasciate, su istanza dell'interessato, esclusivamente al momento della tumulazione dei resti mortali del defunto ovvero delle sue ceneri.

5. Fino alla costruzione di reparti specifici per la conservazione di urne cinerarie, queste sono conservate all'interno delle cellette destinate alla tumulazione dei resti mortali.

6. In caso di morte del concessionario, il diritto si trasferisce in capo agli eredi, ferma restando la scadenza prevista nell'atto di concessione.

#### Articolo 25. Manutenzione della sepoltura

1. I concessionari delle sepolture o i loro eredi e i familiari dei defunti sepolti in campo per fosse ad inumazione devono curare che le tombe, i loculi e i monumenti eventualmente eretti sulla fossa di inumazione siano sempre in decoroso stato di manutenzione.

2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

3. Dovendosi procedere a lavori di straordinaria manutenzione o ristrutturazione della sepoltura collettiva, il concessionario può parimenti chiedere l'estumulazione dei feretri,



cassette o urne contenute e la loro tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 16 del presente regolamento. Dopo la sistemazione del sepolcro le cassette, le urne e i feretri eventuali dovranno essere ricollocati nello stesso sepolcro.

#### Articolo 26. Estinzione delle concessioni

1. Fatto salvo quanto previsto dal regolamento nazionale, le concessioni si estinguono per:
  - a) scadenza del termine previsto nell'atto di concessione;
  - b) estinzione della famiglia, limitatamente alle sepolture collettive e a quelle concesse in perpetuo;
  - c) rinuncia;
  - d) revoca;
  - e) dichiarazione di decadenza;
  - f) avvenuta estumulazione della salma, a norma dell'articolo 17 del presente regolamento.
2. Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 17 e 27 del presente regolamento, in caso di estinzione del rapporto concessorio, il loculo, l'ossario, la celletta, l'area o quant'altro concesso in uso, tornerà nella piena ed esclusiva disponibilità del Comune, senza che il concessionario o altri, possano vantare pretese per rimborsi o restituzioni di canoni concessori, diritto, indennizzi. etc..., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali si applica il principio dell'accessione previsto dall'articolo 934 del codice civile.

#### Articolo 27. Rinuncia a concessione di sepoltura individuale o collettive

1. Il concessionario o i suoi eredi possono rinunciare alla concessione di sepoltura privata o collettiva, a condizione che siano libere da salma, fatto salvo quanto previsto dall'art. 17, comma 4 del presente regolamento.
2. Per le sepolture a tempo determinato, le spese di estumulazione e le altre conseguenti sono a carico del concessionario o dei suoi.
3. Le estumulazioni straordinarie sono consentite, prima della scadenza del termine indicato al comma 1, su richiesta del concessionario ovvero di uno degli eredi, a condizione che un familiare sia appena deceduto e si proceda alla contestuale cremazione della salma che attualmente occupa il loculo. Il loculo, una volta liberato, è destinato alla tumulazione della salma del familiare deceduto e dell'urna cineraria in sovrattassa.
4. Il comma 3 del presente articolo si applica anche alle concessioni in perpetuo di loculi a condizione che la concessione sia trasformata in concessione a tempo determinato. Alla nuova concessione si applica il termine ordinario di anni 40 decorrente dalla data del decesso del defunto che impegna il loculo.
5. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

#### Articolo 28. Decadenza delle concessioni

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
  - a) quando risulti che la concessione è stata oggetto di lucro o di speculazione;
  - b) in caso di violazione del divieto di cessione del diritto d'uso della sepoltura individuale.
2. L'avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza è notificata al concessionario o agli aventi titolo con l'indicazione precisa dei motivi e con invito a presentare controdeduzioni entro congruo termine dalla notifica.
3. Il provvedimento che pronuncia la decadenza è affisso all'albo pretorio del Comune per la durata di 60 giorni.
4. In conseguenza della dichiarazione di decadenza, è disposta la traslazione delle salme, dei resti, delle ossa o delle ceneri rispettivamente in terreno, ossario o cinerario comune, fatta salva l'eventuale richiesta di una loro diversa destinazione da parte dei familiari, previo versamento della tariffa prevista, in ogni caso con spese a carico del concessionario o degli altri aventi titolo.

#### Articolo 29. Revoca della concessione

1. Le concessioni cimiteriali, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 98 del regolamento nazionale, possono essere revocate quando ciò sia necessario per l'ampliamento, la modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Il concessionario o i suoi eredi hanno diritto alla restituzione dell'intero canone di concessione a suo tempo pagato in proporzione al numero di anni che mancano alla scadenza della stessa.

TITOLO VI  
LAVORI PRIVATI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Articolo 30. Esecuzione di lavori da parte dei concessionari

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri e manutenzioni, i concessionari dovranno ottenere la preventiva approvazione del progetto relativo ed il rilascio di apposita autorizzazione da parte degli organi comunali.
2. L'autorizzazione, rilasciata dal responsabile del Servizio Tecnico, indica le modalità e i tempi di esecuzione dell'opera, il percorso da seguire per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale. In particolare è previsto l'obbligo di recinzione degli spazi assegnati, il divieto di occupare spazi attigui senza la preventiva autorizzazione, l'obbligo di trasportare alla pubblica discarica i materiali di scavo e di demolizione al termine della giornata lavorativa.
3. Gli esecutori dei lavori privati sono responsabili delle opere eseguite e di eventuali danni cagionati al Comune o a terzi.

TITOLO VII  
NORME IN MATERIA DI CREMAZIONE, DISPERSIONE DELLE CENERI, DI TRASPORTO DI SALMA DA PUBBLICA VIA E DI UBICAZIONE DELLE RIMESSE DI CARRI FUNEBRI

Articolo 31. Affidamento dell'urna cineraria

1. È consentito l'affidamento delle urne cinerarie ai familiari del defunto nel rispetto delle prescrizioni di cui agli artt. 79, 80 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. L'istanza deve contenere:
  - a) una dichiarazione di responsabilità per la custodia delle ceneri;
  - b) una dichiarazione di consenso per l'accettazione dei controlli da parte dell'Amministrazione comunale;
  - c) il luogo di conservazione dell'urna, il nominativo della persona alla quale l'urna è affidata e che sottoscrive il verbale di consegna;
  - d) una dichiarazione di conoscenza delle norme circa i reati sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme penali in materia nonché delle garanzie atte ad evitare la profanazione dell'urna, che saranno dettate in sede di rilascio della relativa autorizzazione;
  - e) una dichiarazione di insussistenza di impedimenti alla consegna derivanti da vincoli dell'Autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
3. Il custode dell'urna si attiene a tutte le prescrizioni che l'Amministrazione comunale deciderà di adottare al fine di evitare la manomissione o la profanazione dell'urna, comunica tempestivamente le variazioni dei luoghi di conservazione dell'urna, consegna all'autorità comunale l'urna cineraria, nel caso di cessazione delle condizioni per l'affidamento, al fine della conservazione dell'urna all'interno del cimitero comunale a cura ed onere dell'affidatario o dei suoi aventi causa. In caso di decesso del custode l'urna deve essere restituita all'autorità comunale dagli eredi, i quali possono chiedere il successivo affidamento secondo le disposizioni del presente articolo.
4. Il custode non può affidare, neppure temporaneamente, l'urna ad altre persone, senza la specifica autorizzazione dell'autorità comunale rilasciata con le modalità di cui ai precedenti commi.

Art. 32. Trasporto di salma da pubblica via.

1. In caso di decesso sulla pubblica via o per accidente in luogo privato, su chiamata della pubblica autorità, le spese per il trasporto della salma al deposito comunale di osservazione dei cadaveri, sito nel cimitero del Capoluogo, ovvero alle strutture sanitarie della provincia di Vicenza, nella quali sia possibile eseguire accertamenti diagnostici o autopsie, sono a carico dei familiari del defunto.

Art. 33. Ubicazione delle rimesse di carri funebri.

2. Le rimesse di carri funebri sono ubicate nei locali ove si svolge l'attività di impresa.

TITOLO VIII  
NORME TRANSITORIE E FINALI

#### Articolo 34. Efficacia delle disposizioni del regolamento

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore, salvo quanto specificato nei seguenti commi.
2. Le concessioni anteriori all'entrata in vigore del regolamento nazionale di polizia mortuaria, approvato con D.P.R. 21 ottobre 1975 n. 803, continuano a seguire il regime giuridico precedente. Non è ammesso in alcun caso il rinnovo della concessione di sepolture individuali.
3. Qualora il contratto o il provvedimento di concessione non risulti agli atti del comune, gli interessati devono presentare al competente ufficio comunale, entro il termine indicato dagli uffici, gli atti e i documenti eventualmente in loro possesso che comprovino il loro diritto, al fine di ottenerne formale riconoscimento.
4. In mancanza del contratto o del provvedimento di concessione, la sussistenza del diritto di sepoltura può essere riconosciuta in base ad uno dei seguenti elementi:
  - a) la ricevuta del versamento della relativa tariffa;
  - b) la domanda di concessione, se esistente agli atti del comune;
  - c) ogni altro documento, esclusa la testimonianza privata, che comprovi l'erezione del sepolcro a cura del privato.
5. Nel caso in cui il loculo risulti impegnato da una salma, il diritto è riconosciuto a partire dalla data del decesso, fatto salvo l'obbligo del versamento dell'intero canone di concessione vigente al momento della regolarizzazione.
6. Il provvedimento del comune con cui si riconoscono diritti pregressi sorti prima dell'entrata in vigore del D.P.R. 803/1975 è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti alla sepoltura di cui trattasi.

#### Articolo 35. Disciplina delle concessioni in corso per loculi impegnati da sepoltura

1. Per le concessioni rilasciate in data anteriore all'entrata in vigore del presente regolamento, il rinnovo può essere concesso a condizione che il loculo risulti alla stessa data impegnato da una salma.
2. Il rinnovo potrà avvenire limitatamente ad un periodo di tempo il quale, sommato alla durata della sepoltura in corso, raggiunga il termine di 40 anni. Il rinnovo avverrà mediante apposita concessione, previo pagamento del canone, determinato in proporzione al periodo di rinnovo.
3. Il Comune assegna al concessionario il termine di 30 giorni, decorso il quale senza che vi sia stata richiesta di rinnovo, il Comune procede alla estumulazione della salma e rientra in possesso della sepoltura privata.
4. (norma abrogata).

#### Articolo 36. Disciplina delle concessioni in corso per loculi liberi

1. Fatto salvo quanto previsto nell'atto di concessione, le concessioni in corso per loculi liberi dovranno essere utilizzate esclusivamente per la tumulazione della salma del concessionario o delle salme dei familiari dello stesso o di persone di lui conviventi.

#### Art. 37. Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il 01 marzo 2006.